

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1797-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCAJOLA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2001,
n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il
terrorismo internazionale

Presentato il 19 ottobre 2001

(Relatore: **PECORELLA**)

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1797;

constatato che il titolo del provvedimento non indica la materia trattata dallo stesso, limitandosi ad illustrarne le finalità, analogamente al titolo apposto al decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, « Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale »;

rilevato che la tecnica della novellazione non risulta essere utilizzata secondo le indicazioni contenute nella circolare recante « Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi » del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile 2001, che al punto 9, lettera *d*), individua come unità minima del testo da sostituire « il comma (o comunque un periodo, o una lettera di un comma, o un numero contenuto in una lettera), anche quando si tratti di modificare una singola parola o un insieme di parole »;

rilevato che il disegno di legge non risulta corredato dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e dell'analisi tecnico-normativa (ATN), disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 5, comma 2, conformemente a quanto previsto al punto 3, lettere *g*) e *h*), della citata circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, si indichino espressamente le disposizioni abrogate;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

agli articoli 5 e 8, si espunga, nel richiamo del decreto legislativo n. 271 del 1989, l'errato riferimento alle disposizioni « regolamentari ».

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 4, comma 7, dovrebbe verificarsi la correttezza del richiamo all'articolo 5 (in luogo di un rinvio all'articolo 4, comma 1).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione l'opportunità di:

- a) di sopprimere la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5;
- b) di estendere la disciplina dell'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 306 del 1992 anche per la ricerca di latitanti ed evasi per delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- c) di escludere per gli agenti di polizia giudiziaria la possibilità di utilizzare le indicazioni di copertura di cui all'articolo 4, comma 2;
- d) prevedere l'obbligo di preventiva comunicazione al Pubblico ministero ogni qualvolta gli ufficiali di polizia giudiziaria si avvalgano per le operazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 di ausiliari;
- e) prevedere la facoltà per il Pubblico ministero di richiedere le generalità dei citati ausiliari;
- f) escludere dall'abrogazione dell'articolo 6 della legge n. 11 del 1998 il comma 1-*bis* (aggiunto dall'articolo 1 della legge n. 446 del 1999).

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'articolo 270-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

“ART. 270-*bis*. — (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale*). — Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza o di minaccia con finalità di terrorismo è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre quando con atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero con atti di violenza su persone o cose a danno dello Stato italiano o di uno Stato estero, di una istituzione od organismo internazionale, l'autore persegua lo scopo di sovvertire l'ordine costituzionale ovvero di distruggere o di indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali” »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Dopo l'articolo 270-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

“ART. 270-*ter*. — (*Assistenza agli associati*). — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto” »;

i commi 3 e 4 sono soppressi;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. All'articolo 7, primo comma, n. 1), del codice penale, dopo le parole: “delitti contro la personalità dello Stato” è aggiunta la seguente: “italiano” »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: “dà rifugio o fornisce il vitto” sono sostituite dalle seguenti: “dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione”.

5-ter. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: “270-bis secondo comma” sono soppresse »;

nella rubrica, la parola: « internazionale » è sostituita dalle seguenti: « anche internazionale ».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « dall'articolo 270-quater » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 270-ter »;

al comma 2, le parole: « ai delitti con finalità di terrorismo internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « ai delitti con finalità di terrorismo ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « operazioni di polizia previamente autorizzate » sono sostituite dalle seguenti: « operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5 »;

al comma 2, dopo le parole: « pubblico ministero » sono inserite le seguenti: « al più presto e comunque »;

al comma 6, le parole: « Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione » sono sostituite dalle seguenti: « Il pubblico ministero deve essere informato senza ritardo delle modalità e dei risultati dell'operazione, nonché dei soggetti che vi abbiano partecipato »;

al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4 ».

All'articolo 5:

al comma 1, all'alinea, le parole: « norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato » sono sostituite dalle seguenti: « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate »;

al comma 1, capoverso ART. 226, comma 1, le parole: « di procedura penale », ovunque ricorrono, sono soppresse;

al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che sopravvengano elementi precedentemente non valutati »;

al comma 1, capoverso ART. 226, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le notizie acquisite a seguito dell'attività di cui al presente articolo non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate »;

al comma 3, le parole: « articolo 226, come modificato » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito ».

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « n. 4, del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « n. 4 ».

All'articolo 8:

al comma 1, all'alinea, le parole: « norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale »;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 9:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.

2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2” »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Dopo il comma 2, dell’articolo 677 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l’obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 161 ”.

2-ter. È abrogato l’articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ».

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — (Competenza). — 1. La competenza per i reati di cui al presente decreto è attribuita alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ».

DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 374

Decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2001. ()*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 270-*bis*, 280, 289-*bis* e 313 del codice penale;

Visti gli articoli 148, 149, 266 e 407 del codice di procedura penale;

Vista la legge 22 maggio 1975, n. 152;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, prevedendo l'introduzione di adeguate misure sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Associazioni con finalità di terrorismo internazionale).

1. **Dopo** l'articolo 270-*bis* del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 270-*ter*. *(Associazioni con finalità di terrorismo internazionale)* **1.** Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, fi-

(*) V. anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

*(Associazioni con finalità di terrorismo **anche** internazionale).*

1. L'articolo 270-*bis* del codice penale è **sostituito dal seguente:**

« ART. 270-**bis**. *(Associazioni con finalità di terrorismo **anche** internazionale)* Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige

(segue: testo del decreto-legge)

nanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

ART. 270-*quater*. (Assistenza agli associati) 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270, 270-*bis* e 270-*ter*, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. La pena è aumentata se l'ospitalità, i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente.

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto ».

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: « aggressivi chimici » sono inserite le seguenti: « biologici, radioattivi ».

3. All'articolo 270-*bis*, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « organizza » sono inserite le seguenti: « finanzia anche indirettamente ».

4. All'articolo 270-*bis* del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni ».

5. All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « 269 » sono inserite le seguenti: « 270-*ter* e 270-*quater* con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-*ter*, ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza o di minaccia con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre quando con atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero con atti di violenza su persone o cose a danno dello Stato italiano o di uno Stato estero, di una istituzione od organismo internazionale, l'autore persegua lo scopo di sovvertire l'ordine costituzionale ovvero di distruggere o di indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali.

1-bis. Dopo l'articolo 270-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 270-*ter*. (Assistenza agli associati). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis*, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Identico ».

2. *Identico*.

Soppresso.

Soppresso.

5. All'articolo 7, primo comma, n. 1), del codice penale, dopo le parole: « delitti contro la personalità dello Stato » è aggiunta la seguente: « italiano ».

5-*bis*. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: « dà rifugio o fornisce il vitto » sono sostituite dalle seguenti: « dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione ».

5-*ter*. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4) del codice di procedura penale le parole: « 270-*bis* secondo comma » sono soppresse.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Aggravante del terrorismo internazionale).

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è aggiunto il seguente:

« Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale ».

2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, dopo la parola: « terrorismo » sono inserite le seguenti: « anche internazionale ».

3. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, dopo la parola: « terrorismo » sono inserite le seguenti: « anche internazionale ».

ARTICOLO 3.

(Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni).

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-*quater* del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. All'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: « procedura penale » sono inserite le seguenti: « ovvero ai delitti con finalità di terrorismo **internazionale** ».

ARTICOLO 4.

(Attività sotto copertura).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale per cui procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Soppresso.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni).

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-*ter* del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. All'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: « procedura penale » sono inserite le seguenti: « ovvero ai delitti con finalità di terrorismo ».

ARTICOLO 4.

(Attività sotto copertura).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia **disposte ai sensi del comma 5**, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale per cui procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.

3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.

5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione.

6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione.

7. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al comma 1. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo ed informativo delle Forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze investigative.

ARTICOLO 5.

(Intercettazioni preventive).

1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero **al più presto e comunque** entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve essere informato **senza ritardo delle modalità e dei risultati dell'operazione, nonché dei soggetti che vi abbiano partecipato.**

7. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al comma 1. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. **Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4.**

ARTICOLO 5.

(Intercettazioni preventive).

1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, **approvate** con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

(segue: testo del decreto-legge)

« ART. 226. (Intercettazione e controlli sulle comunicazioni a fini di prevenzione). 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice **di procedura penale**. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice **di procedura penale**.

2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i sospetti che giustifichino l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni venti.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale ».

2. È abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive.

3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226, come modificato dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la procura della Repubblica o presso altre

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

« ART. 226. (Intercettazione e controlli sulle comunicazioni a fini di prevenzione). 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice.

2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i sospetti che giustifichino l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni venti, **salvo che sopravvengano elementi precedentemente non valutati**.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, **fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le notizie acquisite a seguito dell'attività di cui al presente articolo non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate** ».

2. *Identico*.

3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226 **delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale**, come **sostituito** dal comma

(segue: testo del decreto-legge)

idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione.

ARTICOLO 6.

(Intercettazioni di comunicazioni tra presenti).

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, **del codice di procedura penale** ».

ARTICOLO 7.

(Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo).

1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ».

ARTICOLO 8.

(Disposizioni sulle prove).

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e **regolamentari**, del **nuovo** codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 146-*bis*, comma 1, dopo le parole: « nell'articolo 51, comma 3-*bis*, » sono inserite le seguenti: « nonché nell'articolo 407, comma 2), lettera a), numero 4 »;

b) all'articolo 147-*bis*, comma 3, lettera a), dopo le parole: « dall'articolo 51, comma 3-*bis* », sono inserite le seguenti: « nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4 »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

1, sono eseguite con impianti installati presso la procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione.

3-*bis*. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

ARTICOLO 6.

(Intercettazioni di comunicazioni tra presenti).

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 ».

ARTICOLO 7.

(Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo).

Identico.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni sulle prove).

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) *identica*;

(segue: testo del decreto-legge)

c) all'articolo 147-*bis* la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

« c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4, del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti ».

2. È abrogato l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4.

ARTICOLO 9.

(Notificazioni).

1. All'articolo 148, comma 2, del codice di procedura penale le parole: « e negli altri casi di assoluta urgenza » sono soppresse.

2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: « o della polizia giudiziaria » sono soppresse.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

c) *identica*.

Soppresso.

ARTICOLO 9.

(Notificazioni).

1. *Identico*.

1-*bis*. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« **2-*bis*.** L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.

2-*ter*. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2 ».

2. *Identico*.

2-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 677 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« **2-*bis*.** Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161 ».

2-*ter*. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 10.

(Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata al capitolo 1249 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, può essere ripartita, in termini di competenza e di cassa, anche tra gli altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'interno.

ARTICOLO 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 10.

(Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale).

Identico.

ARTICOLO 10-bis.

(Competenza).

1. La competenza per i reati di cui al presente decreto è attribuita alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Lire 1000 = € 0,52



14PDL0012720